DISEGNO DI LEGGE 27 aprile 2020, n. 55

Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 03.05.2020

INDICE

- Capo I Disposizioni in materia di contributi
 - Art. 1 Oggetto e finalità
 - Art. 2 Protocolli etici
 - Art. 3 Disposizioni generali in materia di aiuti di stato
- Art. 4 Contributi straordinari per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la promozione della competitività del sistema trentino
- Art. 5 Contributi in favore degli operatori economici che impegnano fino a nove addetti
- Art. 6 Sostegno delle aggregazioni aziendali
- Art. 7 Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore
- Art. 8 Misure di sostegno al reddito per i titolari di impresa o soci di società o i professionisti che hanno cessato la propria attività
- Art. 9 Fondo di solidarietà
- Art. 10 Disposizioni in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali
- Art. 11 Sviluppo di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo del commercio elettronico in Trentino
- Art. 12 Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)
- Art. 13 Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina
- Capo II Disposizioni per la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa
 - Art. 14 Digitalizzazione del settore pubblico e privato
 - Art. 15 Disposizioni in materia di semplificazione
- Art. 16 Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2
- Art. 17 Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)
- Art. 18 Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)
- Art. 19 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
- Capo III Misure in materia di tributi ed entrate comunali e provinciali
- Art. 20 Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice
- Art. 21 Disposizioni in materia di imposta provinciale di soggiorno
- Art. 22 Disposizioni relative ai versamenti della tassa automobilistica provinciale e alle rateazioni provinciali nel periodo da marzo ad agosto 2020
- Capo IV Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di servizi sociali, assistenziali

- ed educativi e di edilizia abitativa
 - Art. 23 Disposizioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili
 - Art. 24 Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale
 - Art. 25 Servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici, didattico-museali e attività di volontariato sociale
- Art. 26 Corsi di formazione per operatore socio-sanitario e di assistente di studio odontoiatrico
- Art. 27 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
- Art. 28 Misure straordinarie in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 29 Bonus alimentare
- Art. 30 Disposizioni di carattere organizzativo e sanitario per la sicurezza di operatori e clienti
- Art. 31 Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)
- Capo V Disposizioni in materia di personale
 - Art. 32 Misure per l'attribuzione al personale impegnato nel settore sanitario e sociosanitario nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di un riconoscimento economico temporaneo
- Art. 33 Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)
- Capo VI Disposizioni in materia di istruzione
- Art. 34 Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e proroga delle graduatorie d'istituto
- Capo VII Disposizioni in materia di urbanistica, agricoltura, territorio, turismo e commercio
 - Art. 35 Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e disposizione in materia di pianificazione urbanistica
- Art. 36 Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e i titoli edilizi
- Art. 37 Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico
- Art. 38 Disposizioni in materia di limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale
- Art. 39 Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 in materia di titoli abilitativi edilizi
- Art. 40 Disposizioni in materia di agriturismo ed enoturismo
- Art. 41 Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003
- Art. 42 Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)
- Art. 43 Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002
- Art. 44 Cambio d'uso temporaneo negli esercizi alberghieri
- Capo VIII Modificazioni del capo II della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)
- Art. 45 Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020
- Art. 46 Integrazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020

- Art. 47 Disposizione transitoria
- Capo IX Disposizioni finali
 - Art. 48 Fidejussioni
 - Art. 49 Modificazione dell'articolo 11 (Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13
 - Art. 50 Disposizioni in favore del lavoro e della famiglia
 - Art. 51 Variazione al bilancio di previsione 2020 2022
 - Art. 52 Entrata in vigore
- Allegato A Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 Uscite (articolo 51, comma 1)
- Allegato B Allegati al bilancio (articolo 51, comma 2)
- Allegato C Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa (articolo 51, comma 3)
- Allegato D Copertura degli oneri (articolo 51, comma 4)

Capo I Disposizioni in materia di contributi

Art. 1 Oggetto e finalità

- 1. Questa legge disciplina gli interventi e le misure da attuare per fronteggiare l'eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interviene, in particolare, nei seguenti ambiti:
- a) il sostegno al reddito e all'occupazione;
- b) il sostegno degli operatori economici; il sostegno può essere assicurato anche in forma di compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
- c) la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione del sistema economico trentino;
- d) la semplificazione dei procedimenti, anche nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia;
- e) la riconversione dei servizi sociali sospesi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- 2. Gli interventi previsti da questa legge sono diretti anche a favorire lo sviluppo economico locale, nel rispetto della sostenibilità ambientale e della sicurezza. Anche in considerazione delle restrizioni alla circolazione disposte con disciplina statale per fronteggiare la pandemia di COVID-19, la Provincia, fino al 31 dicembre 2021, promuove il ricorso a sistemi di approvvigionamento nell'ambito della filiera corta.
- 3. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento o le disposizioni specifiche previste da questa legge, nonché dalla legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), nell'ambito della risorse autorizzate in bilancio.
- 4. In ragione della necessità di attivare tempestivamente gli interventi e le misure previste dal comma 1, la Giunta provinciale può prevedere l'approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione semplificati, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative ai contenuti e alle procedure. Analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge.
- 5. In attuazione di questa legge la Provincia può adottare ogni disciplina volta al coordinamento delle misure provinciali con altre misure provinciali o con quelle statali

corrispondenti o aventi le medesime finalità. Tra queste disposizioni rientrano, a titolo esemplificativo, quelle che stabiliscono incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni, maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale, la limitazione o l'esclusione dell'erogazione delle misure provinciali se esse sono sostituite da misure introdotte a livello statale. La Provincia, inoltre, può prevedere la possibilità di cumulo delle misure previste da questa legge con altre misure provinciali, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina provinciale di settore.

- 6. Sul quadro unitario degli interventi è attivato un monitoraggio periodico, anche al fine di introdurre eventuali correttivi.
- 7. La Giunta provinciale informa periodicamente il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli interventi attivati e sui risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi in corso.

Art. 2 Protocolli etici

- 1. Per perseguire le finalità dell'articolo 1 e, in particolare, la regolarità nel pagamento dei dipendenti e dei fornitori, la sicurezza sul lavoro, il mantenimento della forza lavoro, la valorizzazione delle filiere locali e la sostenibilità ambientale degli interventi, la Provincia promuove la sottoscrizione di uno o più protocolli etici, favorendo, tra l'altro, il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, del sistema del credito e degli altri portatori di interessi operanti sul territorio provinciale.
- 2. Nell'attuazione delle disposizioni previste da questa legge la Provincia può prevedere maggiorazioni o ulteriori misure di semplificazione quando il richiedente si impegna ad assicurare il rispetto dei protocolli conclusi ai sensi del comma 1 e sottoscritti anche dalla Provincia.

Art. 3 Disposizioni generali in materia di aiuti di stato

- 1. Le misure previste da questa legge e dalla legge provinciale n. 2 del 2020 possono essere concesse alternativamente, nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/ 01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e sue successive modificazioni, o nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei regolamenti della Commissione europea sull'esenzione dall'obbligo di notifica oppure previa notifica ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2. I regimi di aiuto previsti dal comma 1 sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alle decisioni di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche se rese con riferimento a una specifica disciplina nazionale avente la medesima finalità e relative alla comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 applicabile alla Provincia.

3. Se ciò è compatibile con la disciplina statale ed europea in materia di aiuti di stato, per sostenere l'economia provinciale nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale con propria specifica deliberazione può dare un temporaneo nuovo inquadramento ai regimi di aiuto disciplinati dalla normativa provinciale vigente, anche in deroga alla normativa provinciale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.

Art. 4

Contributi straordinari per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la promozione della competitività del sistema trentino

- 1. Per affrontare l'attuale emergenza sanitaria, anche nell'ottica di promozione e sviluppo dell'imprenditoria, la Giunta provinciale, stabilendo criteri, condizioni, modalità e termini di applicazione, nonché le spese ammissibili, individua contributi straordinari a favore degli operatori economici, anche mediante compensazione fiscale, per sostenere i costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati all'implementazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il contenimento della diffusione del COVID-19, e da progetti di digitalizzazione, volti in particolare alla creazione di nuove piattaforme digitali per lo sviluppo del commercio on line, alla fornitura di servizi in remoto, nonché alla riconversione digitale, compresi gli interventi necessari alla promozione del lavoro agile, di sviluppo di servizi per la fornitura di beni a domicilio, di ricerca e di sviluppo anche in materia di COVID-19, di riconversione produttiva e avvio di nuova imprenditorialità anche per la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia e di antivirali pertinenti e di investimenti per infrastrutture di prova.
- 2. Per sostenere gli operatori economici che sono in difficoltà a causa dell'attuale pandemia di COVID-19, la Giunta provinciale individua, stabilendo anche criteri, modalità e termini di applicazione, nonché le spese ammissibili, gli interventi straordinari che possono essere concessi secondo le disposizioni previste da questa legge o dalla legislazione provinciale, nei limiti degli stanziamenti individuati dalle norme di riferimento.
- 3. Per i fini del comma 1, con l'allegato C è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività industria, PMI e artigianato) e 3 milioni di euro sull'unità di voto 16.01 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), nonché ulteriori 890.000 euro per gli anni dal 2020 al 2024 sull'unità di voto 14.03 (Sviluppo economico e competitività ricerca e innovazione).

Art. 5

Contributi in favore degli operatori economici che impegnano fino a nove addetti

- 1. La Provincia può concedere contributi in favore degli operatori economici che occupano non più di nove addetti e che hanno subito gravi danni, valutati con riferimento alle variazioni dei volumi di attività, in conseguenza della panemia di COVID-19, quando tali operatori si impegnano a:
- a) mantenere i livelli occupazionali in essere prima della dichiarazione dell'emergenza nazionale e il regolare pagamento delle retribuzioni;

- b) garantire il regolare pagamento dei propri fornitori.
 - 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati:
- a) i criteri di individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo, anche con riferimento agli ulteriori requisiti richiesti per la concessione del contributo, tenuto conto delle attività iniziate a partire dal 1° febbraio 2019:
- b) la misura del contributo, che può essere maggiorata se il beneficiario ha sostenuto canoni di locazione o di affitto di azienda connessi allo svolgimento dell'attività;
- c) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo;
- d) i casi in cui il mancato rispetto dell'impegno assunto comporta la revoca, anche parziale, del contributo, nonché le ipotesi in cui possono essere ridotti i livelli occupazionali, previo accordo con le organizzazioni sindacali a livello provinciale, a causa della situazione congiunturale dello specifico settore economico provinciale.
- 3. Con la deliberazione prevista dal comma 2 la Giunta provinciale può individuare ipotesi specifiche in cui il contributo può essere concesso anche ad operatori che impiegano più di nove addetti.
- 4. La deliberazione prevista dal comma 2 può stabilire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 ter, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche sia competente anche per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo con riferimento alle imprese che operano nel settore dell'agricoltura.
- 5. Se i dati relativi all'anno 2020 evidenziano che il danno subito in conseguenza della pandemia di COVID-19 si è mantenuto entro parametri quantitativi limitati, individuati con deliberazione, quest'ultima può prevedere anche la rimodulazione del contributo, o che parte del contributo sia utilizzato per investimenti volti all'accrescimento della qualità dell'impresa.
- 6. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività industria, PMI e artigianato).

Art. 6 Sostegno delle aggregazioni aziendali

- 1. Fino al 31 dicembre 2021, per sostenere la conservazione dei livelli occupazionali e promuovere la competitività delle imprese trentine attraverso l'aggregazione di soggetti, la Provincia può concedere contributi, anche in forma di compensazione fiscale da imputare su più annualità, alle imprese che costituiscono reti e consorzi o acquisiscono imprese in difficoltà con almeno tre dipendenti aventi sede operativa nel territorio provinciale e che si impegnano per un periodo di cinque anni a garantire i livelli occupazionali relativi a entrambe le imprese e a permanere nel territorio.
- 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le condizioni di accesso al contributo, le condizioni per conservarlo, la sua misura, le ipotesi di riduzione o revoca e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.
- 3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività industria, PMI e artigianato).

Art. 7

Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore

- 1. La Provincia può concedere contributi ai locatori di immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali o del terzo settore sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto che rinunciano ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile o maggio 2020, anche se la sospensione è cessata alla data di entrata in vigore di questa legge. Il contributo è concesso in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021.
- 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari all'attuazione di quest'articolo. La deliberazione può individuare, in particolare:
- a) le tipologie di attività per le quali è concesso il contributo e le categorie catastali degli immobili per i quali è concesso il contributo;
- b) eventuali ulteriori condizioni richieste per la concessione, compresi i requisiti del beneficiario:
- c) la misura del contributo, i criteri e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.
- 3. La deliberazione prevista dal comma 2 può prevedere la concessione del contributo anche nel caso di attività non sospese che hanno comunque subito significative diminuzioni di attività in ragione della crisi economica dovuta alla situazione di emergenza in atto.
- 4. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività industria, PMI e artigianato).

Art. 8

Misure di sostegno al reddito per i titolari di impresa o soci di società o i professionisti che hanno cessato la propria attività

- 1. Ai titolari di impresa, soci di società o professionisti la cui attività è cessata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dopo il 23 febbraio 2020 e che l'hanno iniziata prima del 1° gennaio 2018, nonché hanno occupato, secondo la media degli ultimi sei mesi, un numero di dipendenti non superiore a cinque, la Provincia eroga un sostegno al reddito collegato a percorsi di politica attiva del lavoro.
- 2. Non è destinatario del sostegno il soggetto iscritto a un'altra forma previdenziale obbligatoria, titolare di pensione o che maturi, nell'arco dei dodici mesi successivi la domanda, i requisiti per l'accesso alla pensione.
- 3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti la durata massima del sostegno al reddito, gli ulteriori requisiti di accesso, anche con riferimento alla condizione economica del richiedente, gli importi, i criteri di concessione del sostegno e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di quest'articolo.
- 4. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale sostegno all'occupazione).

Art. 9 Fondo di solidarietà

1. La Provincia può alimentare il fondo di solidarietà bilaterale previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche con risorse provenienti dai fondi strutturali europei con destinazione territoriale.

Art. 10 Disposizioni in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali

- 1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, la Provincia può concedere ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti, nei limiti della disciplina dell'Unione europea, destinati alla costituzione di appositi fondi rischi per i fini previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1974. n. 34 (Integrazione del fondo rischi del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), dall'articolo 57 (Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e dall'articolo 5 (Intervento straordinario di integrazione dei fondi rischi degli enti collettivi di garanzia fidi) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, nonché per le integrazioni salariali di competenza della sede provinciale dell'INPS e per l'assegno ordinario concesso dal fondo di integrazione salariale e dal fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.
- 2. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge provinciale n. 34 del 1974.
- 3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività industria, PMI e artigianato).

Art. 11

Sviluppo di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo del commercio elettronico in Trentino

1. Per la crescita della capacità competitiva e attrattiva del territorio, per favorire il rispetto delle misure di distanziamento sociale e per agevolare le attività di commercio di prossimità, anche a fronte delle nuove disposizioni organizzative conseguenti alla pandemia di COVID-19, la Provincia promuove l'attivazione di un progetto di trasferimento tecnologico, anche strutturato per settori economici e partecipato da soggetti espressione

degli stessi settori, volto allo sviluppo di una piattaforma tecnologica evoluta per il potenziamento del commercio elettronico in Trentino. Quest'intervento è diretto ad attivare una rete di distribuzione territoriale idonea a garantire livelli di qualità e protezione sociale anche ai lavoratori della filiera della logistica e dei trasporti e può prevedere il coinvolgimento anche di soggetti del terzo settore. Con deliberazione è data attuazione a quest'articolo.

2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 1 milione euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.02 (Sviluppo economico e competitività - commercio - reti distributive - tutela dei consumatori).

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

- 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserita la seguente:
- "c) bis realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra UE anche per progetti unitari presentati da più imprese a titolo di de minimis."
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono inseriti i seguenti:
- "1 bis. Sono previste ulteriori maggiorazioni degli aiuti di cui al comma 1 per le imprese non esportatrici o esportatrici non abituali. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 sono definiti i criteri atti ad individuare le imprese considerate non esportatrici ed esportatrici non abituali.
- 1 ter. La Provincia prevede interventi, anche in accordo con altri enti, per favorire l'accesso da parte delle imprese agli strumenti di credito e assicurazione all'esportazione."
- 3. All'articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla fine della lettera b) del comma 1 è inserita la parola: "operativo";
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
- "1.1. Le tipologie di aiuti di cui al comma 1, lettera a), possono essere erogate in anticipazione, in alternativa, previa:
- a) presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- b) trattenuta di una quota dall'ammontare del contributo concesso in proporzione all'anticipazione erogata. La quota trattenuta viene destinata ad alimentare un apposito strumento di garanzia.
- 1.2. La Giunta provinciale, inoltre, può prevedere maggiorazioni e premialità per le iniziative che presentano ricadute consistenti sul sistema economico locale, per iniziative presentate da due o più imprese."
- c) nel comma 1 bis le parole: "le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b bis), e la modalità di intervento prevista dall'articolo 34 bis, comma 2, lettera b bis)" sono sostituite dalle seguenti: "le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b bis), e la modalità d'intervento prevista dall'articolo 34 bis, comma 2".
- 4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:
- "2 ter. Per iniziative selezionate dalla Commissione europea o dallo Stato ma non finanziate a causa della limitazione delle risorse europee o statali disponibili, la Giunta provinciale può prevedere modalità semplificate di valutazione ai fini del loro finanziamento nell'ambito di questa legge."
- 5. L'articolo 19 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 bis

Misure per accrescere la qualificazione delle imprese

- 1. Per accrescere la qualificazione delle imprese del territorio, anche operanti nel settore agricolo, la Provincia sostiene l'inserimento al loro interno di figure altamente qualificate, anche nel campo della ricerca.
- 2. La Provincia, inoltre, promuove forme di consulenza e affiancamento di soggetti qualificati in processi di sviluppo aziendale, per il perseguimento dei fini del comma 1.
- 3. Gli aiuti previsti dai commi 1 e 2 sono concessi anche sotto forma di buoni. Con la deliberazione di cui all'articolo 35 sono definiti i criteri per la concessione degli aiuti."
- 6. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4 provvede l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche con il suo bilancio.
- 7. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività industria, PMI e artigianato).

Art. 13

Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina

- 1. La Provincia, anche per il tramite delle società da essa controllate, promuove la costituzione di un fondo quale strumento per concorrere allo sviluppo dell'agricoltura trentina nel perseguimento delle finalità generali stabilite dalla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003).
- 2. Per i fini del comma 1 la Provincia e le società da essa controllate possono partecipare al fondo mediante conferimenti in denaro. Il fondo può essere alimentato anche da finanziamenti previsti dalla legislazione statale in materia di agricoltura, da finanziamenti comunitari e da finanziamenti di istituzioni e organismi dell'Unione europea.
 - 3. Al fondo possono aderire anche privati mediante conferimenti in denaro.
- 4. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri di partecipazione e di gestione del fondo.
- 5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede Cassa del Trentino con il proprio bilancio.

Capo II

Disposizioni per la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa

Art. 14

Digitalizzazione del settore pubblico e privato

- 1. Allo scopo di favorire l'innovazione e la ripresa economica, in attuazione delle finalità e degli obiettivi degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti), la Provincia promuove l'accelerazione della transizione digitale del sistema trentino attraverso progetti di sistema e il coinvolgimento e il coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio, anche per garantire un positivo impatto sociale e la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle azioni innovative.
 - 2. Le azioni sono dirette, in particolare, a dare impulso alla diffusione dell'utilizzo

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei cittadini e delle imprese, di nuovi servizi digitali della pubblica amministrazione e dell'accesso on line a questi servizi, anche attraverso la ridefinizione dei relativi processi di gestione ed erogazione.

3. Nel contesto degli obiettivi di quest'articolo, la Provincia promuove presso i datori di lavoro operanti nel territorio il lavoro agile quale modalità di lavoro ordinario volta a favorire la sicurezza dei lavoratori, la produttività e la flessibilità di luogo e tempo di lavoro. A tal fine la Provincia, sentiti gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, adotta un piano strategico per la promozione del lavoro agile presso le proprie strutture organizzative, i propri enti strumentali, gli enti locali e gli altri soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale. Per le medesime finalità, inoltre, la Provincia è autorizzata a concedere incentivi ai datori di lavoro privati per l'implementazione di piani di diffusione del lavoro agile compatibili con gli standard definiti dalla Giunta provinciale, nei limiti di stanziamento previsti dall'articolo 4, comma 1. I criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 15 Disposizioni in materia di semplificazione

- 1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione sanitaria, economica e finanziaria, la Giunta provinciale, anche in deroga alla normativa provinciale di settore e alle relative disposizioni attuative, può definire con propria deliberazione misure per la semplificazione dei procedimenti, nel rispetto dei principi e criteri individuati dall'articolo 19 bis, comma 2, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Resta fermo quanto previsto in materia di governo del territorio.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, anche individuando nuovi criteri di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti o benefici. Con riferimento anche ai contributi o finanziamenti già concessi, la Giunta provinciale, inoltre, può stabilire modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni.

Art. 16 Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

- 1. Nel comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: "per finanziamenti" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle".
- 2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inserite le parole: ", della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell'informazione locale), e di altre leggi provinciali individuate con deliberazione della Giunta provinciale".
 - 3. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole:

"fase istruttoria della concessione dei contributi" sono inserite le seguenti: ", della fase istruttoria della loro liquidazione".

4. Dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 17

Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

- 1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi in essere che sono oggetto di verifica ai fini delle liquidazioni di contributi, anche a rate, emesse nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di quest'articolo e il 31 dicembre 2020:
- a) per i vincoli e gli obblighi finanziari riferiti a contributi concessi in applicazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale n. 35 del 1988, la verifica viene attuata con riferimento al bilancio dell'esercizio 2018. La Giunta provinciale disciplina i casi in cui la verifica può essere effettuata relativamente al bilancio degli esercizi successivi, nonché i casi e le condizioni in cui è consentito richiedere la ridefinizione dei vincoli:
- b) per i vincoli e gli obblighi occupazionali, nonché per tutti i vincoli e gli obblighi previsti all'interno di procedure negoziali ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, alla luce della situazione emergenziale in corso, la Giunta provinciale può prevedere con apposita deliberazione specifiche modalità per la definizione del loro rispetto, compresa anche la previsione del relativo mantenimento, differimento o rimodulazione.
- 2. Sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti in virtù dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché delle relative procedure di inadempimento e sanzionatorie previste dalla disciplina provinciale.

Art. 18

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)

1. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 sono inserite le parole: "Se per la realizzazione di questi obiettivi e nel perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, è necessario raccogliere dati giudiziari, è ammesso il trattamento di questi dati nell'ambito del RUCP, previa individuazione in regolamento degli specifici motivi di interesse pubblico, delle tipologie di dati, delle operazioni effettuate, delle relative misure di sicurezza appropriate e specifiche."

Art. 19 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettere I) ed m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al

codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare allo scopo di effettuare gli interventi di sostegno al reddito di cittadini, famiglie, lavoratori autonomi, professionisti e imprese, come previsti, in particolare, dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29 e 32 di questa legge e dagli articoli 11, 12, 14, 15 e 18 della legge provinciale n. 2 del 2020, nonché le relative attività di vigilanza, la Provincia e gli enti locali, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei rispettivi enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, sono autorizzati al trattamento dei dati dei soggetti richiedenti, compresi quelli connessi alla relativa situazione economico-sociale. Per le medesime finalità sono consentite anche le comunicazioni di dati personali, diversi da quelli relativi a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), tra la Provincia e i suddetti enti locali.

2. Se si rende indispensabile, per le finalità del comma 1, il trattamento di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati, con specifici regolamenti di attuazione sono stabiliti i criteri e le modalità del trattamento, nonché le relative misure di sicurezza.

Capo III Misure in materia di tributi ed entrate comunali e provinciali

Art. 20

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice

- 1. Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:
- "e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale, a eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni, e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta si applica per l'intero periodo d'imposta 2020 oppure dalla data prevista dal comune;".
- 2. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020 i comuni possono esercitare la facoltà di adottare provvedimenti in materia tariffaria successivamente all'approvazione del bilancio al di fuori dei casi individuati dall'articolo 9 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993). Le tariffe istituite o modificate trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che le adottano o, se successiva, dalla data stabilita dai provvedimenti stessi.

- 3. Per l'anno 2020, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali.
- 4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, per il finanziamento di spese correnti.
- 5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 21

Disposizioni in materia di imposta provinciale di soggiorno

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e allo scopo di assicurare maggiore liquidità il gestore della struttura ricettiva tenuto alla comunicazione e al riversamento ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg concernente "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno", può effettuare la comunicazione prevista per il 16 maggio 2020 entro il 16 settembre 2020 e il riversamento previsto per il 16 giugno 2020 entro il 16 ottobre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi, fermo restando che non si fa comunque luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

Art. 22

Disposizioni relative ai versamenti della tassa automobilistica provinciale e alle rateazioni provinciali nel periodo da marzo ad agosto 2020

- 1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
- a) la tassa automobilistica provinciale relativa alle periodicità tributarie da versare ordinariamente nei mesi da marzo ad agosto 2020 può essere versata entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi, fermo restando che non si fa comunque luogo a rimborso di guanto eventualmente già versato;
- b) in caso di riscossione rateale di entrate provinciali ai sensi dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), l'omesso pagamento di una o più rate relative ai mesi da marzo ad agosto 2020 non rileva ai fini del computo del numero di rate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi del medesimo articolo 51 bis, comma 4 ter, purché queste rate siano versate entro il 31 dicembre 2020.

Capo IV

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di servizi sociali, assistenziali ed educativi e di edilizia abitativa

Art. 23

Disposizioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare a seguito della pandemia di COVID-19, i lavoratori inquadrati nell'ambito del comparto unico di lavori socialmente utili provinciali, di cui all'articolo 7, comma 1 quater, della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), possono essere impiegati per la realizzazione di opere e per la fornitura di servizi di utilità collettiva connessi all'emergenza sanitaria ed economica in atto.

Art. 24

Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale

- 1. In ragione della situazione di crisi economica connessa alla pandemia di COVID-19 la Giunta provinciale apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, al fine di consentire l'attualizzazione della situazione reddituale del nucleo familiare anche al di fuori dei casi oggi previsti.
- 2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia interventi per le famiglie).

Art. 25

Servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici, didattico-museali e attività di volontariato sociale

1. Fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore di guesta legge, con riferimento ai servizi socio-sanitari di cui alla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), agli interventi socioassistenziali di cui alla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), ai servizi educativi e scolastici di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), ai servizi didattico-museali di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e alle attività di volontariato sociale finanziate ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 - compresi gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse) -, e ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per i quali è stata disposta la sospensione o la contrazione in attuazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, durante questa sospensione o contrazione la Provincia promuove, anche nei confronti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e formative e dei musei del sistema museale trentino, lo svolgimento dei medesimi servizi e interventi, se possibile, con forme alternative o rimodulate, prevedendo anche, per i soggetti affidatari o finanziati, la possibilità di avvalersi, quando se ne ravvisa la necessità, di personale disponibile già impegnato in questi servizi dipendente dai medesimi soggetti e temporaneamente inattivo, compatibilmente con il relativo inquadramento professionale e secondo gli istituti previsti dai contratti collettivi applicati.

- 2. I soggetti competenti attuano il comma 1 attraverso accordi, protocolli d'intesa e coprogettazioni con i soggetti pubblici e privati affidatari o finanziati a qualunque titolo dai medesimi soggetti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie o alla disciplina che regola il loro finanziamento, salvaguardando la continuità dei rapporti di lavoro e assicurando l'adozione delle misure necessarie a garantire la massima tutela della salute e della sicurezza degli operatori e degli utenti, con particolare riferimento alle disposizioni emanate ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19.
- 3. Nell'ambito della determinazione delle tariffe, dei corrispettivi o dei finanziamenti per i servizi erogati e per le attività svolte dai soggetti indicati nel comma 1, ai sensi della normativa di settore vigente, la Provincia definisce i criteri e le modalità volti a garantire ai soggetti affidatari o finanziati la corresponsione di una quota non superiore all'importo previsto o stimato per l'erogazione del servizio prima della sospensione, subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi e delle attività. Per i servizi e le attività di cui al comma 1 sospesi e non rimodulati la Provincia può stabilire una quota di finanziamento per la copertura dei costi non superiore al 30 per cento dell'importo previsto o stimato prima della sospensione, fermo restando che questi servizi, all'atto della ripresa della normale attività, devono risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19.
- 4. I criteri previsti dal comma 3 definiscono ogni aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo e tengono conto dell'eventuale accesso a trattamenti del fondo d'integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, dove riconosciuti per la sospensione o la contrazione dei servizi di cui al comma 1.
- 5. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari applica i commi da 1 a 4 alle aziende pubbliche di servizi alla persona.
- 6. Nei confronti dei soggetti privati affidatari o finanziati a qualunque titolo per lo svolgimento di interventi socio-assistenziali e di attività di volontariato sociale individuati con deliberazione della Giunta provinciale che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno incrementato la loro attività per far fronte a bisogni primari e per garantire i servizi essenziali anche attraverso nuove misure logistiche e organizzative, la Provincia può integrare il finanziamento previsto o stimato prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020 con una quota aggiuntiva non superiore al 50 per cento dell'originario importo o limite di spesa rimborsabile. L'ammontare della quota aggiuntiva è determinato in funzione dei maggiori oneri sostenuti, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Concorrono a determinare la quota aggiuntiva anche le spese relative agli interventi e alle attività previste da questo comma realizzate prima della data di entrata in vigore di questa legge, purché correlate all'emergenza epidemiologica. Questo comma può essere applicato, anche da parte di soggetti pubblici diversi dalla Provincia e dagli enti locali senza oneri a carico del bilancio provinciale.
 - 7. Per i fini del comma 6, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 500.000 euro per

l'anno 2020 sull'unità di voto 12.04 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale).

Art. 26

Corsi di formazione per operatore socio-sanitario e di assistente di studio odontoiatrico

1. E' autorizzata la ripresa delle attività di tirocinio nell'ambito dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario (OSS) e per assistente di studio odontoiatrico (ASO), anche con modalità telematiche e simulazioni, in modo da garantire comunque il raggiungimento del monte ore e degli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico dei corsi medesimi e di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste per queste figure dalla disciplina statale.

Art. 27 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

1. Fino al termine massimo di sei mesi decorrenti dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e nelle altre strutture socio-sanitarie residenziali e al contempo garantire la necessaria continuità assistenziale, la Provincia è autorizzata, limitatamente alle strutture nelle quali è stata accertata o sospettata la presenza di ospiti o operatori affetti da COVID-19, a concedere deroghe con riguardo ai requisiti e ai criteri strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e l'esercizio dei servizi semiresidenziali e residenziali, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della L.P. 3 febbraio 1998, n. 3"), e dei correlati provvedimenti di definizione e aggiornamento dei requisiti minimi e ulteriori di qualità, ferma restando la necessità di garantire l'erogazione dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure di prevenzione e sicurezza delle persone.

Art. 28

Misure straordinarie in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- 1. Per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare ai nuclei familiari in difficoltà una maggiore disponibilità di risorse economiche, la Provincia promuove la sospensione, da parte delle banche, del pagamento delle seguenti rate, a condizione che il piano di ammortamento sia traslato per il periodo corrispondente alla sospensione:
- a) rate in scadenza il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 del mutuo agevolato, ai sensi delle norme provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, per l'acquisto, la costruzione, il risanamento e l'acquisto e risanamento dell'abitazione principale. A tal fine la sospensione del pagamento di una o di entrambe le rate non è computata nel periodo massimo di diciotto mesi previsto dall'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Se le rate in scadenza nell'anno 2020 sono sospese sulla base di richieste presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge, s'intendono sospese

ai sensi del presente articolo;

- b) rata in scadenza nel corso dell'anno 2020 del mutuo stipulato per l'anticipazione delle detrazioni d'imposta per le spese relative ad interventi di recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), commi 9 e 10, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1. A tal fine la sospensione del pagamento della rata non comporta l'interruzione dell'erogazione del contributo per la copertura degli interessi previsto dal predetto articolo 54, fermo restando il recupero dell'annualità erogata nel caso di successiva estinzione anticipata del mutuo.
- 2. Per le domande di contributo integrativo previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", presentate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, la decadenza dal contributo non è disposta se il beneficiario dimostra, entro il 31 dicembre 2020, di aver provveduto al pagamento dei canoni di locazione oggetto di agevolazione.
- 3. Per le domande di contributo integrativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge provinciale n. 15 del 2005 presentate nell'anno 2019, se l'ente competente adotta più provvedimenti di concessione, a seguito dell'approvazione della graduatoria, il contributo è erogato dal mese successivo all'adozione del primo provvedimento di concessione.
- 4. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio nella missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 29 Bonus alimentare

- 1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la Provincia è autorizzata a incrementare le risorse ad essa destinate ai sensi dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), per l'acquisto di beni alimentari e di prodotti di prima necessità.
- 2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia interventi per le famiglie).

Art. 30

Disposizioni di carattere organizzativo e sanitario per la sicurezza di operatori e clienti

1. Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le parti sociali. Queste prescrizioni sono adottate sentite le organizzazioni datoriali e le parti

sociali.

Art. 31

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale del sistema sanitario provinciale finalizzato alla diagnosi precoce e alla prevenzione, sia primaria che secondaria, delle patologie croniche e alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a operare la stratificazione del rischio degli assistiti e degli assistibili attraverso l'analisi statistica, l'interconnessione, l'elaborazione dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario provinciale e dell'azienda stessa, inclusi i dati forniti dai soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario provinciale. Con regolamento sono individuati i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e dell'articolo 2 sexies, lettere u) e v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali."

Capo V Disposizioni in materia di personale

Art. 32

Misure per l'attribuzione al personale impegnato nel settore sanitario e socio-sanitario nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di un riconoscimento economico temporaneo

- 1. Al personale operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e presso le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), impegnato direttamente nell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un trattamento economico temporaneo.
- 2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, sono fissati:
- a) la misura del trattamento economico temporaneo e le relative modalità di attribuzione, anche differenziate in ragione del diverso grado di esposizione al rischio e all'effettivo disagio lavorativo;
- b) il periodo di corresponsione, che retroagisce a decorrere da una data definita;
- c) la tipologia di personale e di altri soggetti cui attribuire il riconoscimento, appartenenti o operanti presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le APSP; fra questo personale rientra anche quello con periodi di malattia da COVID-19 e sintomatologia grave, a seguito di contagio intervenuto in occasione di attività sanitarie.
 - 3. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le

modalità per il riconoscimento di trattamenti analoghi a quelli disciplinati dal comma 2 nei confronti del personale dipendente o operante presso altri soggetti e dei medici convenzionati con il servizio sanitario provinciale, anche mediante il sistema tariffario.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo, che devono essere contenuti nel limite massimo di 15 milioni di euro, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con le risorse disponibili sui fondi di riserva del proprio bilancio.

Art. 33

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

- 1. Nel comma 7 dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: ", tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso della dirigenza di ruolo della Provincia," sono soppresse.
- 2. Al comma 2 dell'articolo 22 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'alinea è sostituito dal seguente:
- "2. I concorsi, per esami e titoli, prevedono un esame, un eventuale percorso formativo e un'eventuale verifica finale, che può tenere conto anche dell'esito del percorso formativo, se attivato. In particolare:";
- b) nella lettera b) le parole: "il percorso formativo obbligatorio è finalizzato" sono sostituite dalle seguenti: "il percorso formativo, se previsto dal bando di concorso, è finalizzato";
- c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- "c) l'eventuale verifica finale accerta infine, attraverso un colloquio, le conoscenze e le attitudini personali dei candidati, anche tenendo conto dell'apprendimento acquisito nel percorso formativo, se attivato."
- 3. Nel comma 4 dell'articolo 22 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "la durata del percorso formativo" sono sostituite dalle seguenti: "la durata dell'eventuale percorso formativo".
- 4. Nel comma 5 dell'articolo 22 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: ", da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti" sono soppresse.
- 5. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: "in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza," sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- "1 bis. Gli incarichi previsti dal comma 1 sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di laurea magistrale, che alternativamente:
- a) hanno svolto attività in amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
- b) hanno conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da pubblicazioni scientifiche;
- c) hanno conseguito una particolare specializzazione derivante da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
- d) provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato e degli altri enti pubblici."

Capo VI Disposizioni in materia di istruzione

Art. 34

Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e proroga delle graduatorie d'istituto

- 1. Nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale in materia di istruzione, in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 si applica la normativa statale adottata per le medesime finalità e per il medesimo periodo, con riferimento alle disposizioni sulla valutazione degli studenti e sui piani di studio, se compatibile con la normativa provinciale prevista per il primo e il secondo ciclo d'istruzione del sistema scolastico provinciale. La Giunta provinciale, anche in deroga alla normativa provinciale, con propria deliberazione disciplina gli aspetti di compatibilità e di raccordo.
- 2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le graduatorie d'istituto del personale docente previste dall'articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), in scadenza il 31 agosto 2020, sono prorogate fino al 31 agosto 2021.

Capo VII

Disposizioni in materia di urbanistica, agricoltura, territorio, turismo e commercio

Art. 35

Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e disposizione in materia di pianificazione urbanistica

- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:
- "3 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, il limite di aumento della volumetria esistente destinata alla ricettività è riferito agli incrementi del volume lordo fuori terra esistente, destinati alle unità abitative per l'alloggio degli ospiti dell'esercizio alberghiero."
- 2. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, i comuni, ai sensi dell'articolo 54, comma 1 bis, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, possono prorogare l'efficacia dei piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata scaduti tra il 21 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36

Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e i titoli edilizi

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di quest'articolo, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dalle deliberazioni della

Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 892, e 19 ottobre 2018, n. 2078, sui modelli unici standardizzati e digitali in materia edilizia e paesaggistica, da ultimo modificate dalla deliberazione 20 marzo 2020, n. 387, nonché dalle altre deliberazioni della Giunta provinciale in materia di urbanistica ed edilizia.

- 2. In deroga alle previsioni urbanistiche e all'autorizzazione prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), sono ammesse opere precarie, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, a servizio dei rifugi alpini ed escursionistici. Queste opere sono soggette all'autorizzazione paesaggistica del sindaco
- 3. Le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per sette anni dal loro rilascio. Questo comma si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.
- 4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 67 e all'articolo 68, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
- 5. Le modifiche dei fori esistenti negli edifici destinati ad attività ricettive ed economiche rientrano tra gli interventi che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Se questi interventi interessano le aree di cui all'articolo 64, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica del sindaco.
- 6. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 non può essere elevato in caso di progetti di particolare complessità e rilevanza.
- 7. Il comune, ricevuta la domanda di permesso di costruire, convoca tempestivamente una conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, da svolgersi anche in modalità telematica, per acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, di altre strutture o amministrazioni necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro quarantacinque giorni; questo termine non può essere prorogato. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio dei pareri e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle strutture e delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, questi termini si considerano automaticamente ridotti a quarantacinque giorni. Questo comma si applica anche per le richieste di permesso di costruire presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge, su richiesta del proponente.
- 8. I lavori oggetto del permesso di costruire sono iniziati entro tre anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. I lavori sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione. Questo comma si applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si trovano.
- 9. Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) dev'essere presentata assieme ad altri atti di assenso comunque denominati, le strutture e le amministrazioni interessate devono rilasciare gli atti di propria competenza all'interessato entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio degli atti di assenso comunque denominati di competenza di strutture provinciali, enti e amministrazioni, questi termini si considerano automaticamente ridotti a quarantacinque giorni.
- 10. Le SCIA perdono efficacia decorsi sette anni dalla data di presentazione. Questo comma si applica anche alle SCIA presentate prima della data di entrata in vigore di

questa legge e ancora efficaci.

- 11. Al procedimento per il rilascio del titolo edilizio previsto per le varianti ordinarie di cui all'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 si applica quanto previsto dai commi 6, 7 e 9 della presente legge.
- 12. La dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 93, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è presentata entro un anno dalla fine dei lavori.
- 13. L'accertamento di conformità delle opere pubbliche di competenza dello Stato di cui all'articolo 94 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è compiuto entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
- 14. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 78, comma 4, e dall'articolo 78 bis, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 possono essere rateizzate.
- 15. I comuni, senza necessità di modificare il proprio regolamento edilizio comunale, possono consentire agli interessati di rateizzare fino al 100 per cento il contributo di costruzione di cui all'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, senza l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria.
- 16. Non costituisce cambio di destinazione d'uso il mutamento della destinazione d'uso dell'esercizio alberghiero a esercizio extra-alberghiero, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), e nel rispetto, anche per la nuova destinazione d'uso, del vincolo di non frazionabilità e del divieto di divisione previsti dall'articolo 13 bis, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, con riguardo ai quali si applica la relativa sanzione. In questi casi non si applica l'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008). Se, successivamente alla trasformazione effettuata ai sensi di questo comma, la destinazione d'uso è nuovamente mutata da esercizio extra-alberghiero a esercizio alberghiero si applica quanto disposto dalla legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 e dal relativo regolamento di esecuzione. Questo comma non si applica agli esercizi alberghieri dismessi, come definiti dall'articolo 13 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002.

Art. 37

Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico

- 1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale tra i clienti degli esercizi pubblici, fino al 31 dicembre 2021 gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti o bevande possono installare plateatici o altre strutture leggere, anche occupando il suolo pubblico e senza il preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica o culturale, decorsi quindici giorni dalla presentazione al comune territorialmente competente di una domanda con allegata:
- a) planimetria con evidenza della localizzazione della struttura progettata, redatta da tecnico abilitato alla professione, e relativa documentazione fotografica;
- b) nulla osta della proprietà dell'edificio avanti al quale è posta la struttura e della proprietà del suolo su cui è effettuata l'installazione;
- nulla osta della struttura provinciale competente in materia di viabilità se la struttura è installata all'interno delle fasce di rispetto di strade provinciali o statali;
- d) dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce.
 - 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di guesta legge il comune

individua ulteriori prescrizioni eventualmente necessarie per l'installazione delle strutture ai sensi di quest'articolo, in considerazione delle caratteristiche specifiche del proprio territorio, nonché disposizioni relative all'ammontare del canone, se l'installazione è effettuata su suolo pubblico.

- 3. Entro il termine previsto dal comma 1 il comune valuta se la domanda presentata rispetta quanto previsto da quest'articolo e se si concilia con le esigenze della pubblica viabilità; valuta, inoltre, se è necessario richiedere un deposito cauzionale a garanzia del successivo ripristino dell'area occupata. Decorso il termine la domanda s'intende accolta. Resta ferma la possibilità per il comune di intervenire con provvedimenti in autotutela, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
- 4. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative di quest'articolo, anche con riguardo alla disciplina applicabile se il comune non è intervenuto ai sensi del comma 2; la deliberazione, inoltre, può prorogare il termine previsto dal comma 1.

Art. 38

Disposizioni in materia di limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale

1. In considerazione del decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020, n. 16, che ha rinviato, per sopravvenute cause di forza maggiore, i comizi elettorali che erano stati convocati per la giornata di domenica 3 maggio con decreto del Presidente della Regione 27 gennaio 2020, n. 2, continua ad applicarsi l'articolo 42, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015: quindi non è ammessa l'adozione dei piani regolatori generali e delle relative varianti fino ai nuovi comizi elettorali.

Art. 39

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 in materia di titoli abilitativi edilizi

- 1. Nel comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "In ogni caso la domanda di permesso di costruire o la SCIA sono richieste o presentate, rispettivamente, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica." sono soppresse.
- 2. Nel comma 2 dell'articolo 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "di competenza della Provincia" sono inserite le seguenti: "e per le opere soggette a conformità urbanistica di competenza della Provincia".
- 3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:
- "a bis) le opere di manutenzione straordinaria, quando non comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali dell'edificio. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
- a ter) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato, oppure, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti;".
- 4. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "quando non riguardano le parti strutturali dell'edificio" sono sostituite dalle seguenti: "quando non comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno".

- 5. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogata.
- 6. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:
- "g) le attrezzature, gli elementi di arredo, le coperture dei plateatici, o pergotende, o altre coperture comunque denominate, di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali, eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;".
- 7. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "su edifici soggetti a" sono sostituite dalla seguente: "di".

Art. 40 Disposizioni in materia di agriturismo ed enoturismo

- 1. Per l'anno 2020 le imprese agrituristiche possono effettuare l'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici nonché di degustazione di prodotti aziendali in modalità di consegna a domicilio; in tal caso queste attività sono escluse dal computo ai fini della determinazione del rapporto di connessione. Per lo svolgimento di queste attività in modalità di consegna a domicilio non è richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- 2. Per l'anno 2020 le imprese enoturistiche possono effettuare degustazioni delle produzioni vinicole aziendali, comprensive della somministrazione di pasti freddi, in modalità di consegna a domicilio, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- 3. Per l'anno 2020, al fine di favorire il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del COVID-19, per lo svolgimento delle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione, le imprese agrituristiche ed enoturistiche possono ampliare la dislocazione dei posti tavola già autorizzati utilizzando superfici esistenti e in disponibilità dell'azienda, previa presentazione, al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività agrituristica e all'attività enoturistica, di un'apposita planimetria che individui le superfici dedicate. Se è necessario realizzare su queste superfici plateatici o altre strutture leggere non è necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica e la planimetria è corredata della progettazione della struttura, redatta da un tecnico abilitato alla professione, e della relativa documentazione fotografica.
- 4. Con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale può estendere al 2021 le previsioni dei commi 1, 2 e 3.

Art. 41 Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

- 1. Dopo la lettera h ter) del comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserita la seguente:
- "h quater) la collaborazione tra imprese al fine di produrre innovazioni di prodotto e processo, anche nell'ambito dello sviluppo sostenibile, nonché per accedere ai mercati internazionali."
- 2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 42

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:
- "2. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, non sono soggetti alle autorizzazioni previste da questa legge la somministrazione di alimenti e bevande e l'assaggio di prodotti effettuati a titolo gratuito."

Art. 43

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002

- 1. Alla fine della rubrica dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: "e attestazione di conformità".
- 2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:
- "1. Per garantire il possesso dei requisiti necessari, la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è subordinata alla presentazione al comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione."
- 3. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "ovvero da tecnici, aventi i requisiti stabiliti dal regolamento medesimo. I tecnici che rilasciano il visto ne trasmettono copia alla Provincia" sono soppresse.
- 4. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "Nel caso di richieste di autorizzazione edilizia ovvero presentazione di denunce di inizio attività per opere interne di cui all'articolo 83, comma 1, lettera p), della legge provinciale n. 22 del 1991, riferite a strutture con destinazione alberghiera" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi edilizi riferiti a strutture alberghiere non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015,"
- 5. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "In ogni caso copia dell'autorizzazione o della denuncia e degli allegati" sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso una copia dell'attestazione di conformità e degli allegati".

Art. 44

Cambio d'uso temporaneo negli esercizi alberghieri

1. Per favorire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale negli esercizi alberghieri, fino al 31 dicembre 2021 non costituisce variazione negli elementi di classifica, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, il cambio d'uso temporaneo delle sale comuni dell'esercizio alberghiero, così come individuate nell'ultima dichiarazione di autoclassifica presentata alla struttura provinciale competente in materia di turismo, in sale di somministrazione di alimenti e bevande. Gli eventuali interventi per realizzare questo cambio d'uso rientrano nell'attività edilizia libera.

Capo VIII

Modificazioni del capo II della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)

Art. 45 Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020

- 1. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: "di importo" sono inserite le seguenti: "pari o".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 dopo le parole: "(legge provinciale sui lavori pubblici 1993)," sono inserite le seguenti: "all'affidamento di incarichi tecnico professionali di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)," e le parole: "prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016".
- 3. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "di importo superiore alla soglia europea mediante procedura ristretta con invito a presentare offerta a cinque operatori economici. I concorrenti da invitare a presentare offerta vengono individuati sulla base del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS provinciale in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice" sono sostituite dalle seguenti: "d'importo pari o superiore alla soglia europea, utilizzando le procedure di affidamento previste dall'ordinamento vigente".
- 4. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nell'alinea le parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), i lavori, nonché i servizi e le forniture, per quanto compatibili," sono sostituite dalle seguenti: "I lavori";
- b) nell'alinea, dopo le parole: "quantitativa o tabellare" sono inserite le seguenti: ", secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione";
- c) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettere 1) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);".
- 5. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituito dal seguente:
- "5. Negli affidamenti di lavori pubblici l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare, in aggiunta a quelli previsti dal comma 3, se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può

ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura discrezionale solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto."

- 6. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:
- "5 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica."
- 7. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:
- "6 bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016."
- 8. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituito dal seguente:
- "8. Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, solamente nel caso di ricorso ai criteri di cui al comma 3."
 - 9. I commi 4 e 7 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono abrogati.

Art. 46 Integrazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020

- 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inserite le parole: "Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."
- 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:
- "2 bis. Questo capo si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e agli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici."

Art. 47 Disposizione transitoria

1. Gli articoli 2 e 8 della legge provinciale n. 2 del 2020, come modificati da questo capo, si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IX Disposizioni finali

Art. 48 Fidejussioni

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio finanziario 2020 la Provincia è autorizzata a rilasciare le fidejussioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14, per un importo massimo complessivo di 200 milioni.

Art. 49

Modificazione dell'articolo 11 (Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e" sono soppresse.

Art. 50 Disposizioni in favore del lavoro e della famiglia

- 1. Le risorse finalizzate agli interventi in favore del lavoro e della famiglia sono incrementate per l'anno 2020 di 17 milioni di euro.
- 2. Per i fini del comma 1, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale sostegno all'occupazione).

Art. 51 Variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022

- 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 2022, di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 14 del 2019, sono inserite le variazioni previste nell'allegato A.
- 2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato B, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.
- 3. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato C sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
- 4. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato D.

Art. 52 Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.